



Corso di lezioni di

Diritto tributario

IL DIRITTO DI INTERPELLO

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Scienze Economiche
a.a. 2017-2018

Caratteristiche

Consiste nella facoltà attribuita al contribuente di formulare quesiti alla amministrazione finanziaria e nel diritto di ottenere una risposta.

Quattro tipi di interpello:

1. interpello ordinario
2. interpello probatorio
3. interpello anti abuso
4. interpello disapplicativo

Altri tipi:

- nuovi investimenti
- imprese con attività internazionale
- cfc



Interpello ordinario

Art. 11, primo comma, lett. a), L. n. 212/2000

Consente al contribuente di ottenere dall'amministrazione finanziaria chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme tributarie.

Ha recentemente subito un'estensione del suo ambito applicativo, ed è ora sdoppiato in:

- interpello interpretativo, in cui l'oggetto dell'istanza è la norma tributaria (restano pertanto esclusi gli atti non aventi carattere normativo);
- interpello qualificatorio, in cui l'oggetto dell'istanza è la corretta identificazione normativa del caso concreto.



Interpello probatorio

Art. 11, primo comma, lett. b), L. n. 212/2000

Viene attivato dal contribuente che intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all'amministrazione finanziaria un parere:

- sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso;
- sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.



Interpello anti abuso

Art. 11, primo comma, lett. c), L. n. 212/2000

Consente di interrogare l'Agenzia delle Entrate sulla natura abusiva di specifici atti, atti e negozi, anche tra loro collegati.



Interpello disapplicativo

Art. 11, primo comma, lett. d), L. n. 212/2000

Consente al contribuente di chiedere all'amministrazione finanziaria la disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive dello stesso, fornendo la prova che tali fenomeni non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta.

Questa tipologia di interpello è l'unica avente carattere obbligatorio. Resta fermo che il contribuente può, in caso di risposta sfavorevole, fornire la predetta prova anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.



L'istanza di interpello

Il procedimento di interpello si avvia con la presentazione di una apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza, per essere ammissibile, deve tra l'altro:

- contenere la descrizione della fattispecie concreta in relazione alla quale si chiede il parere
- essere preventiva rispetto al compimento dell'operazione ed alla sua formalizzazione in dichiarazione ovvero all'assolvimento degli obblighi conseguenti l'operazione stessa
- evidenziare una situazione di obiettiva incertezza



L'istanza di interpello - inammissibilità

L'istanza di interpello è inammissibile se:

- è priva dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere
- non è preventiva, cioè presentata prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima
- non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
- reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
- verte su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- se il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.



La risposta

La risposta, scritta e motivata, deve essere fornita entro 120 giorni (90 nel caso di interpello ordinario).

La mancata risposta si intende assenso sulla ipotesi di soluzione proposta dal contribuente.

La risposta alla istanza di interpello è vincolante per l'autorità che l'ha emessa, con esclusivo riferimento alla questione che ne forma oggetto e limitatamente al richiedente.

Gli atti emessi in senso difforme sono nulli.

La risposta alla istanza di interpello **NON** è vincolante per il contribuente, che può disattenderla e difendersi in giudizio

